

Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 118 - 21125 / 2014

(numero-protocollo/anno)

Oggetto: autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di cogenerazione alimentato da biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche* da ubicarsi nel comune di Carmagnola (TO).

Proponente: Azienda Agricola **LUCRIGAS S.S.**

Codice Impresa: **021658**

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- L'Azienda Agricola LUCRIGAS S.S. con sede legale in Carmagnola (TO) – Via Villastellone n. 8, P. IVA 11110450019, ha presentato alla Provincia di Torino in data 09/04/2014 (prot. n. 62526), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di cogenerazione alimentato a biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche, di potenza elettrica pari a 300 kW*, da ubicarsi nel comune di Carmagnola - Via Villastellone n. 8, su terreni censiti a catasto al Foglio n. 24, particelle n. 36 parte – 37 parte;
- La Provincia di Torino, con nota prot. n. 68994 del 18/04/2014, ha avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto e indetto, ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., apposita conferenza dei servizi, la cui riunione è stata convocata per il giorno 09/05/2014 e a cui sono stati invitati a partecipare, oltre al proponente, i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento unico;
- L'Azienda Agricola LUCRIGAS S.S. ha trasmesso in data 18/06/2014 (ns. prot. 103024) la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi;

Considerato che:

- Le particelle catastali su cui sorgerà l'impianto sono classificate dal PRGC del Comune di Carmagnola come "Area Agricola Produttiva" soggetta a specifiche prescrizioni dettate dalle Norme di Attuazione al PRGC;
- L'Azienda Agricola LUCRIGAS S.S. dispone del terreno su cui verrà realizzato l'intervento in virtù di un contratto di affitto il cui proprietario è al tempo stesso socio della LUCRIGAS S.S.;

Considerato inoltre che:

- L'impianto è dimensionato in modo da trattare in prevalenza i reflui zootecnici provenienti da allevamenti locali con cui sono stati stipulati contratti di fornitura;

- I reflui zootecnici impiegati rientrano tra i sottoprodotti di cui alla tabella 1.A dell'allegato 1 al D.M. 6 luglio 2012;
- La digestione anaerobica dei reflui zootecnici per produzione di biogas è riconosciuta dal D.M. 29/01/2007 (par. 5.5) come una delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti e macelli, in quanto produce come benefici, oltre al recupero energetico, la riduzione della carica patogena del liquame, la limitazione delle emissioni di odori sgradevoli e di gas serra;
- L'ASL TO5 intervenuta in Conferenza dei Servizi, non ha individuato particolari criticità di carattere igienico sanitario nella realizzazione dell'impianto in oggetto;
- Il progetto prevede l'impiego di parte del calore prodotto in cogenerazione dall'impianto nell'essiccatoio di mais destinato ad uso energetico e di cippato, nonché nel riscaldamento dell'abitazione adiacente all'impianto, conseguendo così un buon livello di efficienza energetica complessiva.

Acquisito:

- Il parere del Comune di Carmagnola espresso in sede di Conferenza dei Servizi;
- Il parere dell'ASL TO5 – Servizio Veterinario - espresso in sede di Conferenza dei Servizi;
- Il parere dell'ASL TO5 – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - espresso in sede di Conferenza dei Servizi;
- Il parere del Servizio Pianificazione e Gestione rete ecologica e aree protette, vigilanza ambientale della Provincia di Torino, espresso in sede di Conferenza dei Servizi;
- Il parere del Servizio Agricoltura della Provincia di Torino espresso in sede di Conferenza dei Servizi;
- Il parere della Soprintendenza per i beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie (ns. prot. n. 72467 del 28/04/2014 e ns. prot. n. 74245 del 30/04/2014);
- Il preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione T0673583 allegato all'istanza e accettato dal proponente;
- Il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico per le linee elettriche costituenti l'impianto di connessione alla rete elettrica, ex art. 95 D.Lgs. 259/03 (ns. prot. n. 74425 del 30/04/2014).

Preso atto che:

- Durante la Conferenza dei Servizi del 09/05/2014 sono stati acquisiti i pareri di tutti i soggetti intervenuti e non sono emerse cause ostative per l'emanazione del presente atto.

Ritenuto che:

- Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della Legge 241/90, così come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 78/2010, la Determinazione conclusiva del procedimento, adottata valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti;

- Sulla base delle posizioni espresse in seno alla riunione della Conferenza dei Servizi del 09/05/2014 la stessa può considerarsi favorevolmente conclusa.

Visto:

- La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- Il D.M. 10 settembre 2010: "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili";
- La Legge 23 luglio 2009, n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- Il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
- La L.R. 7 ottobre 2002, n. 23, recante disposizioni in campo energetico;
- La L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- La D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria". Aggiornamento dell'assegnazione dei comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione;
- La D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 6-3315, relativa all'individuazione dei siti non idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biomasse;
- Il Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007, relativo alla disciplina generale dell'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici e acque reflue;
- Il Regolamento CE 1069/2009 "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano";
- La D.D. n. 518 del 6 luglio 2012 della Regione Piemonte: "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali";
- il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile della Provincia di Torino, approvato con D.C.P. n. 50533/2013 del 21/01/2014;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- La L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 *ter* della Legge 241/90 e s.m.i. la Conferenza dei Servizi del 09/05/2014, per l'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto, può essere dichiarata favorevolmente conclusa tenuto conto delle posizioni espresse in quella sede;
- 2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 l'**AZIENDA AGRICOLA LUCRIGAS S.S** alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, sito sul territorio comunale di Carmagnola, di cui all'*Allegato A*, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) di imporre che l'impianto sia realizzato in conformità al progetto approvato e depositato presso la Provincia di Torino e il Comune sede dell'impianto;
- 4) di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni riportate nell'*Allegato A*;
- 5) che il presente provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, così come previsto dall'art. 15.1 del D.M. 10/09/2010;
- 6) di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione, così come stabilito dalle Linee Guida ministeriali, emanate con D.M. del 10/09/2010, alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, a favore della Provincia, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- 7) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

EVIDENZIA CHE

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e al rispetto degli accorgimenti progettuali e costruttivi individuati in sede di Conferenza dei Servizi;
 - decade, previa diffida e assegnazione del termine per controdedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto;
 - non prevede alcuna scadenza; restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative;
 - perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i 2 anni successivi, salvo proroga motivata espressamente richiesta dall'impresa;
 - ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione;
 - nel caso in cui a fine vita dell'impianto alcune strutture troveranno un utilizzo compatibile con la localizzazione e l'attività in essere nel sito produttivo (es. trincee, vasche di stoccaggio reflui, ecc...), previa valutazione congiunta della Provincia e del Comune sulla conformità urbanistica, si svincolerà la fidejussione per il valore delle opere che potranno non essere ripristinate;
 - deve essere conservata in copia conforme sul cantiere e in sede di stabilimento ultimato, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli enti preposti ai controlli di loro competenza;
- Come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i., l'impianto di rete per la connessione, individuato dal tratto che collega l'esistente rete di distribuzione alla nuova cabina elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto a Enel Distribuzione S.p.A. prima della messa in esercizio e pertanto:
 - rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
 - la presente autorizzazione, per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione, è automaticamente volturata al gestore Enel Distribuzione S.p.A. con decorrenza dalla data di presa in consegna dell'impianto, data che dovrà essere comunicata alla Provincia di Torino con nota in carta semplice, a valle del collaudo effettuato dal gestore stesso;
- Le opere dovranno essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati e a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
- Le date di inizio e fine lavori devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo al Comune di Carmagnola, alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di

Torino; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

- Al termine dei lavori e prima dell'entrata in esercizio, il titolare dovrà provvedere a trasmettere alla Provincia di Torino e al Comune sede dell'impianto il certificato di regolare esecuzione delle opere o, qualora previsto, il certificato di collaudo redatto e firmato da idoneo professionista e, ove necessario, l'iscrizione dell'immobile al catasto;
- La data di avviamento dell'impianto deve essere comunicata al Sindaco del Comune interessato, alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino, con almeno 15 giorni di anticipo.
- Eventuali modifiche al progetto approvato o passaggi di titolarità dell'impianto o variazione di forma giuridica dell'Azienda devono essere preventivamente comunicati ed assentiti dalla Provincia di Torino.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso al Comune di Carmagnola, all'A.S.L. TO5, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino e alla Regione Piemonte Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Provincia, non assume rilevanza contabile.

Torino, 18/06/2014

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Pavone

ALLEGATO A	SCHEMA DESCRITTIVA
AZIENDA AGRICOLA LUCRIGAS S.S.	CODICE IMPRESA: 021658

<i>Proponente</i>	Azienda Agricola LUCRIGAS S.S.
<i>Codice fiscale/Partita IVA</i>	11110450019
<i>Sede legale</i>	Carmagnola (TO) – Via Villastellone n. 8
<i>Attività dell'Impresa</i>	Allevamento, distribuzione e vendita dell'energia prodotta da fonte rinnovabile
<i>Ubicazione impianto</i>	Carmagnola – Via Villastellone – Fg. 24, particella 36 (parte) – 37 (parte)
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto di cogenerazione alimentato da biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse di origine zootecnica e agricola

Il lotto accorpato occupa una superficie di circa 8.943 m² la superficie coperta del nuovo impianto è di circa 1.688 m² l'impianto è costituito da:

Strutture di stoccaggio dei materiali in ingresso

- n. 2 trincee di stoccaggio della biomassa agricola - volume complessivo 3.360 m³ circa con sistema di raccolta del percolato
- pre-vasca per carico matrici liquide e solide (reflui e trinciati) di volume utile 180 m³
- platea stoccaggio letame in ingresso di superficie utile 40 m²

Sistema di digestione anaerobica e di stoccaggio del materiale in uscita-

- n. 1 digestore di volume utile pari a 1.106 m³ (tempo ritenzione 90 gg) con cupola gasometrica
- sistema trattamento del biogas: desolforizzazione, filtrazione e deumidificazione
- n. 1 vasca di stoccaggio finale di volume pari a 4.665 m³ con cupola gasometrica a singola membrana
- torcia di emergenza (200 m³/h)

Sistema di generazione termoelettrica - motore a combustione interna alimentato a biogas accoppiato ad alternatore

- potenza primaria immessa col combustibile (biogas): 682 kW;
- potenza elettrica nominale: 300 kW;
- potenza termica massima recuperabile in cogenerazione (motore + fumi): 266 kW

Locali tecnici

- cabina quadri elettrici e pompaggio materiali
- cabina cogeneratore, pompe recupero termico, trasformatore, consegna ENEL
- locale gruppo antincendio

Essiccatore mais e cippato

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda.

ALLEGATO A	PRESCRIZIONI
Azienda Agricola LUCRIGAS S.S.	CODICE IMPRESA: 021658

Emissioni in atmosfera

1. Sono presenti nell'impianto 2 punti di emissione in atmosfera:
 - Camino scarico motore a biogas: non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010 in quanto la potenza di combustione del motore è inferiore a 3 MW. Devono comunque essere rispettati almeno i limiti indicati nell'Allegato I alla parte V (parte III, punto 1.3) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per motori a combustione interna alimentati a biogas con potenza termica nominale installata ≤ 3 MW.
 - Torcia di emergenza: emissioni trascurabili.
2. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto, con particolare riferimento alle trincee per lo stoccaggio della biomassa vegetale e alle vasca di stoccaggio del digestato;

Energia

4. Il gestore dovrà impegnarsi a massimizzare il recupero di energia termica in cogenerazione dell'impianto, in funzione delle utenze termiche presenti nelle vicinanze del sito e compatibilmente con la fattibilità tecnica ed economica degli interventi necessari per la connessione.

Biomasse impiegate

5. Per l'alimentazione del digestore potranno essere utilizzate esclusivamente biomasse di origine agricola e zootecnica non costituite da rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. il proponente prevede l'impiego di circa:
 - 9.500 t/a circa di reflui zootecnici (sottoprodotti di cui alla tabella 1-A dell'Allegato 1 al D.M. 6 luglio 2012), quantitativo pari al 7% circa del materiale in ingresso;
 - 2.700 t/a circa di biomassa vegetale (prodotti di origine biologica ai sensi del D.M. 6 luglio 2012), quantitativo pari al 23% circa del materiale in ingresso.
6. Nel caso in cui l'Impresa intenda impiegare nell'impianto anche biomasse qualificate come rifiuti, dovrà ottenere l'apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di gestione rifiuti.
7. L'azienda deve predisporre un registro delle sostanze avviate alla digestione anaerobica in cui devono essere annotati i quantitativi in peso e/o volume di letame, liquame e biomasse vegetali distinti per tipologia; tale registro deve essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito, su richiesta, agli Organi di controllo.
8. Per le biomasse utilizzate nell'impianto il Gestore deve conservare le fatture di acquisto unitamente alla documentazione che attesti le caratteristiche, i quantitativi utilizzati e la

provenienza delle stesse, da esibire su richiesta degli Organi di controllo.

Digestato in uscita dall'impianto

9. Si prevede la produzione di 11.000 t/a circa di materiale digestato che sarà impiegato per uso agronomico in accordo con la normativa vigente.
10. Lo spandimento in campo del digestato deve avvenire con l'impiego di una delle tecniche previste dalla D.D. n. 518 del 6 luglio 2012 della Regione Piemonte;
11. Lo spandimento del digestato in campo deve avvenire possibilmente nelle prime ore del mattino o comunque in orari tali da arrecare il minor disagio possibile alle persone che si trovano nella vicinanza del luogo di spandimento;

Precauzioni igienico sanitarie

12. in relazione all'approvvigionamento dei reflui zootecnici l'azienda, ad impianto realizzato, dovrà acquisire dall'ASL il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, ovvero consorziarsi con le aziende fornitrici dei reflui.
13. l'essiccatoio dovrà trattare solo ed esclusivamente mais non destinato ad uso alimentare umano e animale.

Rumore

14. L'Impresa dovrà verificare entro sei mesi dall'inizio dell'attività dell'impianto, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, secondo la zonizzazione acustica del comune di Carmagnola. Si ricorda che la fase di cantiere è oggetto di deroga, stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/2000.

Paesaggio

15. Dovrà essere realizzato un mascheramento dell'impianto con specie arboree autoctone (*Fraxinus excelsior*, *Populus alba*, *Salix alba*, *Crataegus monogyna*) sui lati Est e Sud dell'area rivolti verso la SP 129, quindi a maggiormente visibili.

Connessione alla rete elettrica

16. l'energia elettrica prodotta sarà immessa sulla rete di distribuzione come da preventivo proposto da ENEL Distribuzione S.p.A. (codice rintracciabilità n. TO673583) e accettato dal proponente.

Relazione annuale

17. L'Impresa dovrà redigere una relazione annuale relativa all'anno solare precedente, contenente i seguenti dati:
 - quantità dei reflui zootecnici e delle biomasse vegetali utilizzate;
 - quantità di biogas prodotto e utilizzato, potere calorifico inferiore medio, produzione di energia elettrica e termica utile, distinguendo tra calore impiegato per il riscaldamento dei digestori e calore destinato ad altre utenze termiche;
 - calcolo dei rendimenti energetici complessivi e dei parametri LT e PES, definiti rispettivamente dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002 e dal D.Lgs. 20/2007 e s.m.i;
 - risultati delle analisi effettuate sulle caratteristiche del biogas.

Tale relazione dovrà essere inviata entro il **30 aprile di ogni anno**, alla Provincia di Torino, all'ARPA Piemonte e al Comune di Carmagnola.